

AS784 – ASSOCIAZIONE DI COMUNI BRESCIANI - GARA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Roma, 15 dicembre 2010

Associazione dei Comuni Bresciani
Presidente

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito Autorità), nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ritiene opportuno svolgere le seguenti osservazioni in ordine alle problematiche concorrenziali conseguenti *i)* all'affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo da parte delle associazioni di Comuni e *ii)* alle convenzioni stipulate con Compagnie di assicurazione selezionate dal broker.

Quanto al primo punto, risulta all'Autorità che l'Associazione Comuni Bresciani (nel seguito ACB), per il tramite di una società controllata, abbia stipulato una convenzione con una società di brokeraggio senza attenersi alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice degli appalti) e promuova, presso i comuni associati, l'affidamento, alla predetta società, dei servizi di brokeraggio in via diretta, sulla base della procedura di cui all'art. 125 del Codice degli appalti (affidamenti in economia), qualora l'importo del servizio sia inferiore a 20.000 euro.

Deve osservarsi, sul punto, che l'ACB, in quanto associazione di comuni, è tenuta ad applicare le norme previste dal codice degli appalti in base al combinato disposto degli artt. 3, comma 25, e 32, lettera a), del Codice stesso. Dispone infatti, l'art. 32 che *«le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, [...]: a) lavori, servizi e forniture affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici»*. In base all'art. 3, comma 25, *«Le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (enfasi aggiunta n.d.r.)»*.

Alla medesima conclusione si potrebbe giungere qualora ACB dovesse svolgere le funzioni di centrale di committenza. In base a quanto previsto dall'art. 33 del codice degli appalti, infatti, *«le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorzandosi»*. Si rileva comunque che, in base al medesimo articolo, *«Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice»*.

La necessità di rispettare le norme sull'evidenza pubblica emerge ancor più se si considera che il valore complessivo degli affidamenti diretti effettuati dai singoli comuni potrebbe determinare il

superamento delle soglie previste dall'art. 125 precludendo la possibilità di ricorrere ad un affidamento diretto da parte di ACB.

Alla luce delle predette norme l'Autorità auspica che ACB faccia ricorso, per l'acquisizione di beni e servizi, sia per essa stessa che per i propri associati, a procedure ad evidenza pubblica computando, quale valore dell'affidamento, *«l'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto»* tenendo conto che *«nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato»* (art. 29 codice degli appalti).

Quanto al secondo punto, risulta altresì che, per il tramite del broker a cui è stato affidato il servizio, la ACB promuova anche specifiche polizze assicurative selezionate dal broker medesimo. L'Autorità ha già osservato, sul punto, che *«il broker selezionato dalla PA, al contrario di ciò che normalmente accade nel settore privato, non potrà scegliere la compagnia di assicurazione cui affidare la copertura dei rischi in quanto anche quest'ultima selezione deve avvenire nel rispetto delle norme di evidenza pubblica»*¹.

Si rileva, inoltre, che l'offerta ai Comuni di specifiche convenzioni assicurative stipulate dal broker potrebbe determinare effetti negativi nel mercato dei servizi assicurativi in quanto potrebbe limitare il confronto competitivo a livello di singoli Comuni sia con riguardo al mercato dei servizi di brokeraggio sia relativamente all'ambito dei servizi assicurativi. L'Autorità ha, infatti, già segnalato che *«l'abbinamento indiscriminato dei due servizi, assicurativo e brokeraggio, appare potenzialmente restrittivo della concorrenza in quanto singolarmente le singole attività esplicano una funzione autonoma quindi erogabile da soggetti diversi»*²

In conclusione l'Autorità, auspicando che le osservazioni sopra rappresentate siano tenute nella dovuta considerazione, confida nelle iniziative che si riterrà opportuno intraprendere al fine di tutelare e promuovere il mercato dei servizi assicurativi e del brokeraggio nel territorio bresciano ribadendo che le procedure di evidenza pubblica devono essere considerate lo strumento principe per perseguire l'interesse pubblico e, allo stesso tempo, rispettare le dinamiche di mercato³.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

¹ Cfr. Segnalazione S1088 *Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da parte delle pubbliche amministrazioni*, del 20 ottobre 2009, in boll. 40/09.

² Cfr. Segnalazione S 1088 cit.

³ Cfr. Segnalazione S 1088 cit; AS 237 del 24 aprile 2002, *Accertamento e riscossione dei tributi locali*, in Boll. 18/2002 e AS 187 del 28 settembre 1999, *Bandi di gara in materia di appalti pubblici*, in boll. 48/1999.